



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio IV - Ordinamenti scolastici. Dirigenti scolastici

Ai Dirigenti degli Uffici di ambito territoriale

p.c. Al Coordinamento Servizio ispettivo
All'Ufficio III

OGGETTO: D.M. n.5/2021 Esami di idoneità ed esami integrativi nei percorsi del sistema nazionale di istruzione. Riepilogo

Con riferimento al Decreto Ministeriale in oggetto, a seguito di alcuni quesiti pervenuti dalle scuole, con la presente si ritiene utile riepilgarne i principali contenuti. Il D.M. n.5/2021, pubblicato anche sul sito istituzionale di questo Ufficio¹ è stato emanato a seguito del D.Lgs. n.62/2017 per disciplinare gli esami di idoneità e gli esami integrativi a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021.

Di seguito si richiamano le principali disposizioni vigenti, fermo restando il rinvio all'articolato del D.M. stesso.

1) Esami di idoneità primo ciclo di istruzione (artt. 2- 3)

In riferimento ai **requisiti di ammissione**, viene confermato quanto previsto dall'art. 10 del D.Lgs. 62/2017, che delinea il requisito della corrispondenza tra l'età anagrafica e la possibilità di sostenere gli esami. E' confermato altresì, con l'obiettivo di verificare l'assolvimento dell'obbligo d'istruzione, quanto previsto dalla normativa:

- a) obbligo di esame annualmente, per gli studenti in istruzione parentale (art.22. D.Lgs 62/2017);
- b) obbligo di esame al termine del quinto anno di scuola primaria ovvero ai fini dell'iscrizione da privatisti all'esame di Stato, ovvero ancora in caso di iscrizione a scuola statale o paritaria nel corso del primo ciclo di istruzione, per gli alunni frequentanti scuole iscritte all'albo regionale delle scuole non statali e non paritarie².

Si sottolinea l'obbligo per i genitori degli alunni di cui alle lettere precedenti di presentare la richiesta d'esame di idoneità entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento anche a scuola differente da quella cui era stata inoltrata la comunicazione preventiva, allegando il "progetto didattico educativo".

In riferimento alla **modalità di svolgimento degli esami**, l'art. 3 individua un'unica sessione speciale che si deve concludere entro il 30 giugno, con calendario stabilito dalla scuola; le prove sono predisposte dalla commissione facendo riferimento al "progetto didattico educativo" di cui sopra. E' possibile prevedere le misure previste dalla normativa vigente per gli studenti con disabilità o con DSA, sulla base delle certificazioni

¹ <https://www.istruzioneer.gov.it/2021/03/19/dm-5-2021-esami-integrativi-ed-esami-di-idoneita/>

²Registro Emilia Romagna, costantemente aggiornato <https://www.istruzioneer.gov.it/dati/registro-delle-scuole-non-paritarie/>

Dirigente: Giovanni Desco

Responsabile del procedimento: Valentino Moscardiello - Tel. 051/3785283 - e-mail: valentino.moscardiello1@istruzione.it



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio IV - Ordinamenti scolastici. Dirigenti scolastici

presentate alla scuola all'atto dell'iscrizione all'esame. Il medesimo articolo disciplina anche la composizione della Commissione.

2) Esami di idoneità nella scuola secondaria di secondo grado (artt. 5-6)

L'esame di idoneità ha in questo caso l'obiettivo di consentire l'accesso a classi successive a quella per la quale si possiede già titolo di ammissione.

Gli esami di idoneità sono previsti per:

- a) gli studenti in istruzione parentale, fino all'assolvimento dell'obbligo d'istruzione;
- b) i candidati esterni, per accedere ad una classe di un istituto secondario di secondo grado successiva alla prima;
- c) gli studenti che hanno cessato la frequenza prima del 15 marzo;
- d) gli studenti che hanno conseguito la promozione nello scrutinio finale, al fine di accedere a una classe successiva a quella per cui possiedono il titolo di ammissione (sempre nel rispetto dei requisiti di cui sotto, con particolare riferimento ai tempi di conseguimento del diploma).

Requisito per l'ammissione è il conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado (o di analogo titolo o livello conseguito all'estero o presso una scuola del primo ciclo straniera in Italia, riconosciuta dall'ordinamento estero) posseduto da un numero di anni non inferiore rispetto alla durata del corso normale degli studi.

Il decreto prevede che l'esame si svolga presso l'Istituzione scolastica scelta dal candidato per la successiva frequenza³, in un'unica sessione speciale che deve necessariamente concludersi entro l'inizio delle lezioni; il calendario è stabilito dal dirigente scolastico, sentito il collegio docenti.

Circa lo **svolgimento degli esami** il candidato sostiene le prove su tutte le discipline previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non abbia l'idoneità. Il candidato che sostiene l'idoneità relativa a più anni svolge prove finalizzate ad accertare la preparazione riferita a ciascuna annualità. E' previsto il punteggio minimo di sei decimi in tutte le discipline per le quali svolge le prove.

3) Esami integrativi nella scuola secondaria di secondo grado (art.4)

Nella scuola secondaria di secondo grado gli esami integrativi hanno la finalità di riallineare le competenze degli studenti che decidono di cambiare indirizzo di studi⁴ o di rientrare nel sistema nazionale di istruzione.

³ Nell'accoglimento delle istanze di cui alle lettere b), c) e d) occorre tenere in conto la previsione di capienza della classe individuata per la successiva frequenza in caso di esito positivo dell'esame di idoneità.

⁴ Anche nel caso in cui entrambi gli indirizzi di studio sono erogati dalla medesima istituzione scolastica

Dirigente: Giovanni Desco

Responsabile del procedimento: Valentino Moscariello - Tel. 051/3785283 - e-mail: valentino.moscariello1@istruzione.it



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio IV - Ordinamenti scolastici. Dirigenti scolastici

Non è possibile sostenere esami integrativi per accedere ai percorsi sperimentali quadriennali ed ai percorsi di istruzione di secondo livello, in ragione della peculiarità di detti percorsi.

Pertanto, **sostengono l'esame:**

- gli studenti ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale, al fine di ottenere il passaggio a una classe corrispondente di un altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione di scuola secondaria di secondo grado;
- gli studenti non ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale, al fine di ottenere il passaggio in una classe di un altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione di scuola secondaria di secondo grado, corrispondente a quella frequentata con esito negativo.

Le predette disposizioni non si applicano agli studenti che frequentano o hanno frequentato il primo anno dei percorsi di secondo ciclo, come di seguito specificato:

- gli studenti iscritti al primo anno di un percorso di scuola secondaria di secondo grado che richiedano, entro e non oltre il 31 gennaio, il passaggio in corso d'anno alla classe prima di altro indirizzo di studi;
- gli studenti ammessi alla classe seconda in sede di scrutinio finale al termine del primo anno, che chiedono di essere iscritti alla classe seconda di altro indirizzo di studi per l'anno scolastico successivo.

In luogo dell'esame integrativo, l'istituzione scolastica titolare dell'indirizzo di studi richiesto effettua un colloquio finalizzato alla progettazione di specifici interventi didattici integrativi da realizzarsi nel corso dell'anno.

Allo stesso modo, anche gli studenti che hanno frequentato una scuola straniera all'estero o una scuola straniera in Italia riconosciuta dall'ordinamento estero e che intendano iscriversi a una scuola statale o paritaria, non devono sostenere gli esami integrativi. Fatte salve norme di maggior favore previste dagli Accordi ed intese bilaterali, essi vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio docenti deliberi l'iscrizione a una classe diversa in riferimento⁵:

- all'accertamento di competenze, abilità e livello di preparazione dell'alunno;
- al corso eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza;
- al titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno;
- all'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe, immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica.

Gli esami integrativi si svolgono in un'unica sessione speciale, che deve avere termine prima dell'inizio delle lezioni, presso la scuola di successiva frequenza.

⁵ Art. 45 DPR n. 394/1999

Dirigente: Giovanni Desco
Responsabile del procedimento: Valentino Moscardiello - Tel. 051/3785283 - e-mail: valentino.moscardiello1@istruzione.it



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio IV - Ordinamenti scolastici. Dirigenti scolastici

In merito ai contenuti degli esami, il decreto riprende quanto già previsto: i candidati sostengono gli esami sulle discipline o parti di queste non coincidenti con quelle del percorso di provenienza.

4) Passaggi tra Percorsi di Istruzione e Percorsi IeFP

Quanto sopra disciplina i passaggi tra percorsi di istruzione; per quanto riguarda invece il passaggio da percorsi di istruzione a percorsi IeFP (e viceversa), si rimanda all'Accordo tra Ufficio Scolastico Regionale e Regione Emilia-Romagna del 5.8.2022⁶ ed alle successive indicazioni.⁷

5) Abrogazioni

In relazione alle abrogazioni esplicite previste dal D.M. in parola, si evidenzia che l'art.7 ha sostituito integralmente quanto previsto in materia di esami di idoneità per il primo e secondo ciclo e di esami integrativi per il secondo ciclo dall'O.M. 90/2001. Inoltre, quanto disposto dall'art.4 commi 10 e 12 del D.M. 5/2021 supera di fatto le disposizioni di cui all'art.5 del D.M.323/1999 (le c.d. "passerelle"), provvedimento adottato in attuazione della Legge n.9/1999, successivamente abrogata.

– o –

Le SS.LL. valuteranno le modalità più opportune per condividere i contenuti della presente nota con le Istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado del territorio di rispettiva competenza, fornendo loro ogni necessario supporto per garantire una puntuale applicazione delle disposizioni vigenti. Al riguardo, è necessario che i Regolamenti d'Istituto siano conformi a quanto disposto dal Decreto Ministeriale in oggetto e che sia assicurata alla potenziale utenza adeguata e tempestiva informazione istituzionale di scadenze, calendari, avvisi e procedure, mediante adeguati strumenti di pubblicità legale e in tempi congrui.

L'Ufficio IV di questa Direzione rimane a disposizione di codesti Uffici per ogni eventuale necessità.

Il Direttore Generale

Stefano Versari

*firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art3, c.2 DLgsn.39/93*

⁶ Accordo USR/Regione E-R <https://www.istruzioneer.gov.it/2022/09/09/accordo-usr-rer-per-la-realizzazione-di-percorsi-iefp-rinnovo/>

⁷Materiali di supporto e accompagnamento per i passaggi tra i percorsi IP e IeFP:
<https://www.istruzioneer.gov.it/2022/12/29/materiali-di-supporto-e-accompagnamento-per-i-passaggi-tra-i-percorsi-ip-e-iefp/>

Dirigente: Giovanni Desco

Responsabile del procedimento: Valentino Moscariello - Tel. 051/3785283 - e-mail: valentino.moscariello1@istruzione.it